

## STATUTO del CIRCOLO DIPENDENTI BPER BANCA

### Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 90 della L.289/2002 in materia di sport dilettantistico, è costituita, con sede in Modena, via Aristotele, 195, un'associazione senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "CIRCOLO DIPENDENTI BPER Banca ASSOCIAZIONE RICREATIVA, CULTURALE, SPORTIVA DILETTANTISTICA" abbreviabile in " CIRCOLO DIPENDENTI BPER BANCA AR.C.S.D.," di seguito denominata " Circolo". In relazione alla propria organizzazione territoriale, il Circolo svolgerà la propria attività operativa anche presso sedi distaccate distribuite sul territorio nazionale; in particolare è prevista l'istituzione di sedi locali per il funzionamento delle Delegazioni Territoriali.

### Art. 2

FINALITA' ASSOCIATIVE. Il Circolo è a carattere volontario e democratico e non persegue alcun fine di lucro, intende valorizzare la socializzazione dei dipendenti ed ex dipendenti di Società appartenenti al Gruppo Bancario BPER Banca, e dei loro familiari, attraverso lo svolgimento, la promozione e l'organizzazione di attività ricreative, sportive, turistiche e culturali, benefiche e di solidarietà

### Art.3

Il Circolo, prevalentemente per i propri soci, si propone di:

- svolgere e organizzare attività sportive nelle discipline quali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: calcio, calcetto, tennis, sci, pesca sportiva, atletica, podismo, ciclismo, pallavolo, tiro a segno vela, golf, promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'attività sportiva, e partecipare alle competizioni agonistiche e non agonistiche indette da Federazioni o Enti nazionali, o partecipare a tornei e campionati interbancari;
- organizzare visite guidate di carattere culturale, artistico, scientifico;
- promuovere il turismo in genere in collaborazione con Agenzie di Viaggio;
- organizzare corsi di degustazioni di vario genere, e giochi di intrattenimento;
- organizzare manifestazioni d'arte di opere realizzate dai propri soci;
- promuovere convenzioni e offerte di acquisto di beni e servizi con sconti riservate ai soci;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle sopracitate, per il perseguimento dei fini istituzionali. Gli appartenenti al nucleo familiare dei soci, possono partecipare alle iniziative del Circolo alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Costoro non hanno diritto di voto.

### Art. 4

Il Circolo, aderisce a una o più Federazioni Sportive o Enti Sportivi nazionali riconosciuti dal CONI, quali ad esempio: UISP (Unione Sport Per Tutti), CSI (Centro Sportivo Italiano); Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana SCI, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Federazione Italiana Pallavolo, e si obbliga a rispettare e condividerne lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché ad adottarne le rispettive tessere associative nazionali per tutti i propri soci in relazione alle attività da essi praticate. Con delibera di Consiglio Direttivo, il Circolo potrà aderire ad altre associazioni o federazioni, o richiedere l'iscrizione in particolari albi di settore.

Il Circolo si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI.

### Art. 5

Il Circolo potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

### Art. 6

Il Circolo, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

### Art. 7

Il numero di soci è illimitato. Possono aderire al "Circolo Dipendenti BPER Banca A.R.C.S.D.": • i dipendenti maggiorenni in servizio presso BPER Banca; • gli ex dipendenti che al momento della quiescenza erano dipendenti di BPER Banca o di Banche da essa assorbite o di Società controllate da BPER Banca; • i dipendenti di Società controllate da BPER Banca. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi per diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.; la qualità di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il pagamento della quota associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, per l'elezione dei componenti gli organi direttivi e di controllo, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità del Circolo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio può esprimere un solo voto.

#### Art. 8

I soci sono tenuti: a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, b) al pagamento della quota associativa e al pagamento dell'eventuale tessera d'iscrizione agli Enti e Federazioni nazionali in relazione alle attività praticate, c) al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dall'Assemblea dei soci. I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai suddetti punti, a causa di un comportamento grave ed offensivo del prestigio del Circolo, per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al suddetto art. 7.

Nel caso d'infrazione, il Consiglio Direttivo svolge le opportune indagini e, sentito l'interessato, potrà applicare: l'ammonizione scritta, la sospensione, l'esclusione. In nessun caso di estinzione del rapporto associativo i soci potranno vantare alcun diritto sul patrimonio associativo e neanche sulla quota annuale eventualmente già versata. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato, qualora non sia data disdetta a mezzo comunicazione scritta entro il 31 gennaio ogni anno. In ogni caso, la quota e l'eventuale tessera d'iscrizione a Enti o Federazioni, non sono rivalutabili né trasmissibili.

#### Art. 9

La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito: dal contributo della Banca popolare dell'Emilia Romagna; da quote e contributi dei soci; da contributi di enti pubblici e privati; da erogazioni, donazioni e lasciti anche in denaro; da erogazioni, donazioni e lasciti anche in denaro; dai proventi derivanti dalle attività sociali.

#### Art. 10

L'esercizio sociale ha inizio il 01 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Tesoriere ed è approvato dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora il Circolo effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto e una relazione illustrativa. L'Assemblea approva il rendiconto economico finanziario; gli eventuali residui dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

#### Art. 11

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto

#### Art. 12

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo. L'Assemblea ordinaria ha il compito e il potere di: • approvare il rendiconto economico-finanziario; • procedere alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Controllori Contabili, alla scadenza, secondo quanto specificato ai seguenti Artt.16, 17 e 21; • deliberare su argomenti proposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: • deliberare in merito a modifiche statutarie proposte dal

Consiglio Direttivo; • deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea come la pubblicazione sull'organo di divulgazione del Circolo ora denominato "LO ZIBALDONE" spedito al socio, oppure pubblicato sul proprio sito internet ovvero mediante invio alla casella elettronica personale indicata dal Socio. La convocazione deve contenere, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

Inoltre l'Assemblea può essere anche convocata per richiesta almeno di un decimo dei soci aventi diritto, ai sensi dell'art 20 del Codice Civile. Visto l'ampia area geografica in cui risiedono i soci con diritto al voto, le Assemblee dei soci, saranno gestite dal Consiglio Direttivo, con il massimo della trasparenza e nel modo più utile possibile. Per tal motivo il rendiconto annuale, o altre informazioni e documentazioni riguardanti temi sui quali il potere deliberativo è in capo all'Assemblea dei soci, potrà essere pubblicato sui sistemi informatici, e approvato tramite espressione del parere in forma scritta, cartacea o elettronica, dei soci. E' ammesso il voto per delega nella misura massima di n. 3 deleghe per socio.

#### Art. 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, anche in forma telematica, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

#### Art. 14

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, anche in forma telematica, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di scioglimento del Circolo, deliberato da un'Assemblea Straordinaria dei soci, è necessario il quorum indicato all'art.23 del presente statuto.

#### Art. 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario. Le riunioni di Assemblea possono essere tenute anche in forma telematica mediante collegamento in videoconferenza.

#### Art. 16

Ogni socio maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo. Il Consiglio Direttivo uscente provvederà, previa opportuna pubblicità sui propri organi d'informazione, a stilare l'elenco dei candidati alle cariche direttive e di controllo, includendovi tutti coloro che ne hanno formulato richiesta scritta. Le schede elettorali potranno essere in forma cartacea o elettronica e saranno messe a disposizione degli aventi diritto per un congruo lasso di giorni. Decorso il termine ultimo per la votazione, lo spoglio avverrà a cura di un gruppo di n° 5 scrutatori, nominati dal C.D. uscente, che provvederanno a stilare le graduatorie in termini di numero preferenze raccolte da ciascun candidato e quindi ad individuare gli eletti in base alle norme previste per ciascuna carica. Per essere ammessi a ciascuna graduatoria occorre aver raccolto almeno 25 preferenze.

#### Art. 17

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 consiglieri eletti in rappresentanza delle seguenti macro aree: NORD (Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna), CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio) e Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Ciascuna area otterrà un numero di consiglieri proporzionalmente al numero dei soci dipendenti sommati ai soci pensionati residenti nel corrispondente ambito geografico, rispetto al totale. Qualora mancassero eletti in grado di consentire le rappresentanze spettanti, i posti vacanti saranno assegnati ai primi in graduatoria della lista dei votati non eletti. A parità prevarrà l'anzianità anagrafica. I

Consiglieri restano in carica per tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. Possono essere rimborsate, se autorizzate, tutte le spese documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione. In caso di dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può essere ricomposto, attraverso il principio della cooptazione del primo o dei primi soci tra i non eletti della propria macro area e i nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Nel caso la maggioranza assoluta dei Consiglieri presentasse le dimissioni, si dovrà procedere alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina. Sono compiti del Consiglio Direttivo: • nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed attribuire ai Consiglieri altri ruoli o funzioni, quali, ad esempio, quelli di Segretario, Tesoriere, Economo; • redigere ed approvare il bilancio preventivo; • redigere ed approvare il bilancio consuntivo; • deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione; • redigere ed approvare regolamenti interni; • stabilire le quote associative annuali ed eventuali contributi; • redigere il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il Consiglio può attivare iniziative di ambito e livello nazionale. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione. La convocazione avviene a mezzo comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data stabilita, essa deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. La seduta è valida alla presenza - anche con modalità a distanza in audio/video conferenza - della metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità delle votazioni prevale il voto del Presidente. In caso di assenza reiterata e non giustificata alle riunioni per 3 volte consecutive, il Consigliere decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti nella corrispondente macro area.

#### Art. 18

Vengono istituite le "Delegazioni Territoriali" preposte alla promozione delle attività sportive, ricreative e culturali del proprio territorio (pubblicizzate attraverso il sito del Circolo nell'apposita Sezione), cui possono partecipare tutti i soci ed i loro familiari, alle condizioni di volta in volta stabilite. Le "Delegazioni Territoriali" non necessariamente coincidono con l'organizzazione territoriale BPER. L'individuazione geografica delle Delegazioni territoriali può mutare nel tempo con semplice delibera del Consiglio Direttivo, anche in conseguenza ai mutati assetti geografici-organizzativi della Banca. I Rappresentanti di Delegazione vengono eletti dall'Assemblea della Delegazione Territoriale, formata dai soci appartenenti alla corrispondente Delegazione (dipendenti in servizio e pensionati residenti nel corrispondente ambito geografico). Ogni Delegazione Territoriale elegge di norma 3 Rappresentanti, scegliendoli tra i soci candidati, di cui: un Responsabile, un Vice Responsabile ed un Segretario. Essi restano in carica per un triennio, sono eletti contemporaneamente al Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La Delegazione può costituirsi anche in epoca diversa da quella dell'elezione del Consiglio Direttivo; in tal caso i Promotori presenteranno una istanza al Consiglio Direttivo contenente il proprio progetto (ambito territoriale, numero di soci coinvolti, programma di attività e budget richiesto, candidature per la rappresentanza e quant'altro utile per una compiuta valutazione da parte del Consiglio). A ricezione dell'istanza il Consiglio si esprimerà in merito e, in caso favorevole, attiverà le successive fasi per la costituzione della Delegazione. La validità temporale delle cariche della Delegazione, in tale ipotesi, sarà comunque allineata a quella del Consiglio Direttivo. La carica di Rappresentante della Delegazione Territoriale è incompatibile con quella di Consigliere o Revisore. I rappresentanti di Delegazione predispongono, anche ai fini della redazione del bilancio preventivo del Circolo, un documento descrittivo delle attività che si ritiene di realizzare nel territorio ed il relativo piano dei costi, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti vigenti. Tali documenti, redatti su apposito schema predisposto dal Consiglio Direttivo, contribuiscono a formare il bilancio preventivo, da approvarsi a cura del Consiglio Direttivo. Allo scopo di coordinare le attività, le Delegazioni Territoriali partecipano ad una riunione congiunta semestrale (anche in audio/video conferenza) con il Consiglio Direttivo. Specificazioni inerenti l'attività delle Delegazioni ed in particolare la gestione finanziaria loro assegnata sono contemplate in apposita regolamentazione approvata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di prolungata assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. Il Presidente, di norma, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Egli coordina anche la riunione congiunta organizzata semestralmente con i Responsabili delle Delegazioni Territoriali.

#### Art. 20

Segretario: provvede all'aggiornamento dell'elenco soci, alla stesura dei verbali delle riunioni, al disbrigo della corrispondenza ordinaria. Tesoriere: aggiorna i libri e i documenti contabili, predispone i rendiconti economico-finanziari e le relazioni di accompagnamento. Egli inoltre controlla la conformità con il bilancio preventivo dei rimborsi richiesti dai Responsabili delle Delegazioni Territoriali e dei Settori Sportivi agonistici nonché per le iniziative a livello nazionale. Economo: cura la consegna, la conservazione e la tutela dei beni del Circolo.

#### Art. 21

Il Collegio dei Revisori è costituito da n° 3 membri, così composti: - N. 1, con funzione di Presidente, nominato dalla Direzione di BPER Banca, - N. 2 eletti dall'Assemblea dei soci, tra i soci privi di altre cariche sociali. Compiti del Collegio dei Revisori sono il controllo sugli atti amministrativo/contabili e quindi la corrispondenza documentale della contabilità e degli estratti conto bancari. Esso ha la durata di tre anni e di norma il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22

Tutte le controversie insorgenti tra il Circolo e i suoi soci saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri già designati o, in difetto, dal Giudice di Pace di Modena. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che si ritiene offesa ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al punto precedente ed in difetto l'arbitro che le compete sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Giudice di Pace di Modena. L'arbitrato avrà sede in Modena e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare, a ogni effetto, irrituale.

#### Art. 23

In caso di scioglimento del Circolo, deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o a fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

#### Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.